



CITTÀ di CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 88 del 12 luglio 2018

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO – MARINELLA DI SELINUNTE. Luglio – Settembre 2018.

Il Dirigente delegato

PREMESSO:

Che l'art. 3 comma I, n. 54, del Codice della Strada definisce la Zona a Traffico Limitato come "l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categoria di utenti e di veicoli";

Che l'art. 7 comma IX del Codice della Strada stabilisce che i Comuni provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

Rilevata che con l'approssimarsi della stagione estiva, il territorio di Marinella di Selinunte è regolarmente caratterizzato da un afflusso notevole di persone residenti in Castelvetro e nella Valle del Belice, nonché da un incremento eccezionale della presenza turistica;

Verificata sulla base di dati riferiti agli anni precedenti, l'esistenza di una notevole concentrazione di persone che, nelle ore serali e notturne, affollano la frazione di Marinella di Selinunte e le attività commerciali site nelle uniche Vie di transito della località in parola, con particolare riferimento alla Piazza Efebo, alla Via Marco Polo, alla Via Pigafetta, alla Via Scalo di Bruca, alla Piazza Empedocle ed al primo tratto della Via del Cantone;

Accertata la necessità di istituire una zona a traffico limitato nella frazione di **Marinella di Selinunte**, che nel periodo estivo, per rendere più ordinata e funzionale la circolazione nella citata frazione al fine di assicurare il miglioramento delle condizioni di tranquillità e riposo dei cittadini residenti e dimoranti nonché degli ospiti delle strutture alberghiere ubicate lungo le Vie interessate alla limitazione all'accesso e soprattutto al fine di garantire la sicurezza degli avventori che nel citato periodo affollano la frazione;

Ritenuto, inoltre, necessario dettare disposizioni per il rilascio dei permessi in deroga alla vigente Ordinanza riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Visto l'art. 7 del vigente Codice della Strada;

Visto l'art. 107 T.U.E.L.;

VISTO il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

1. Istituire la Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte, dalle ore 22.00 alle ore 01.30, da venerdì 13 luglio 2018 a domenica 02 settembre 2018 nelle Vie e Piazze di seguito indicate:

Via Caboto (a partire dall'intersezione con il Piazzale delle Metope), Via Scalo di Bruca, Piazza Empedocle, nella Via del Cantone fino al civico 53, Piazzale Efebo, Via Marco Polo e Via Pigafetta fino al civico 96.

2. Autorizzare l'accesso e la circolazione in deroga dei veicoli di seguito specificamente indicati subordinando, comunque l'accesso alla esibizione del permesso (che avrà validità di mesi 02 dalla data di rilascio) o del diverso documento autorizzativo, con la precisazione che la mancata esibizione non consentirà l'esercizio della deroga e rende di fatto illegittima la circolazione, assoggettando i veicoli alla stessa conseguenza dei veicoli non autorizzati:

- a) veicoli muniti di contrassegno ed a servizio di persone invalide;
- b) veicoli delle Forze dell'Ordine – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Municipale;
- c) Ambulanze;
- d) veicoli di proprietà del Comune di Castelvetro e degli Enti Pubblici che li utilizzeranno per i servizi di pronto intervento;
- e) veicoli utilizzati dai medici reperibili ed in visita domiciliare muniti di apposito contrassegno;
- f) i marinai/pescatori residenti nella frazione di Marinella di Selinunte nella fascia oraria in cui è stata istituita la Zona a Traffico Limitato sono autorizzati a raggiungere i natanti ormeggiati nel porticciolo percorrendo, con la massima cautela, in controsenso di marcia la Via del Cantone.
- g) Autobus utilizzati dai turisti per raggiungere le strutture alberghiere ubicate nelle Vie interessate dalla ZTL solo per consentire il carico e lo scarico dei bagagli.

3. Abrogare tutte le precedenti Ordinanze in contrasto con la presente.

La presente ordinanza sarà resa operativa con l'apposizione di idonea segnaletica, atta a rendere note le predette prescrizioni agli utenti della strada, a cura della Polizia Municipale, a mezzo del personale assegnato a detto servizio.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente www.castelvetranoselinunte.gov.it.

La presente sarà notificata alla Polizia Municipale al Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetro alla Stazione ed alla Compagnia Carabinieri di Castelvetro per l'esecuzione.

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 37 comma III del Codice della Strada, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione – D.P.R. n. 495/1992 - del Codice della Strada.

Le forze di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento.

Il Dirigente delegato
F.to *Vincenzo Bucca*